



PARERE MOTIVATO

N. 279 DEL 16 DICEMBRE 2025

OGGETTO: VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DEGLI INTERVENTI – “SISTEMA DEI SERVIZI 2025” DEL COMUNE DI VICENZA (VI).

Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e del Regolamento regionale in materia di VAS n. 3/2025.

CODICE UFFICIO VA 2025_155

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

- VISTA** la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- VISTO** in particolare l’art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale specifica che *“per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell’area oggetto di intervento”*;
- VISTA** la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 12 del 27 maggio 2024 recante la *“Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d’incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”*;
- VISTO** il Regolamento regionale in materia di VAS n. 3 del 9 gennaio 2025, ad oggetto *“Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”*;
- VISTO** il Regolamento regionale in materia di VINCA n. 4 del 9 gennaio 2025, ad oggetto *“Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”*;
- VISTO** il decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 1 del 15 gennaio 2025, ad oggetto *“Attuazione dell’articolo 12, commi 2 e 3, del Regolamento n. 3 del 09.01.2025 in materia di Valutazione Ambientale Strategica-VAS adottato ai sensi dell’articolo 7 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Approvazione della modulistica necessaria alla presentazione delle istanze da parte dell’Autorità procedente”*;



ATTESO che la Commissione VAS si è riunita in data 16/12/2025, come da nota di convocazione trasmessa con prot. n. 673224 del 15/12/2025 dalla U.O. VAS VINCA e NUVV;

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Vicenza, in qualità di Autorità procedente, acquisita al prot. reg. n. 308277 del 24/06/2025, di avvio della Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e del Regolamento regionale in materia di VAS n. 3/2025, relativa alla Variante puntuale al Piano degli Interventi – Sistema dei servizi 2025;

ESAMINATA la documentazione trasmessa a supporto della sopra citata istanza ed in particolare:

- Modulo istanza di verifica
- Rapporto Preliminare di assoggettabilità a VAS
- Documentazione Vinca
- Deliberazione del Consiglio Comunale n.60 del 10/06/2025 di adozione della variante e del RPA
- Area analisi
- Decreto VIA n.98/2019 e relativo allegato
- Parere dell'ente gestore dell'autostrada A4

VISTA la nota prot. n. 351452 del 17/07/2025, con la quale l'UO VAS VINCA e NUVV ha richiesto il perfezionamento dell'istanza;

VISTA ed ESAMINATA la seguente documentazione integrativa trasmessa dall'Autorità Procedente ed acquisita con prot. nn. 369137, 369138, 369141, 369143, 369144 del 17/07/2025:

- Integrazioni al Rapporto Ambientale Preliminare
- Nuova documentazione Vinca

DATO ATTO che, con nota prot. n. 376134 del 31/07/2025, l'UO VAS, VINCA e NUVV, ai fini di quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ha trasmesso il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS ai seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) per l'espressione del parere di competenza:

- ARPAV
- Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali
- Ulss n. 8 "Berica"
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Consiglio di Bacino di Vicenza
- Viacqua s.p.a.
- Provincia di Vicenza
- Comune di Longare
- Comune di Monteviale
- Comune di Monticello Conte Otto
- Comune di Quinto Vicentino
- Comune di Quartesolo
- Comune di Altavilla Vicentina
- Comune di Arcugnano
- Comune di Bolzano Vicentino
- Comune di Caldogno



PRESO ATTO E CONSIDERATO quanto evidenziato nei pareri resi da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) consultati:

- ULSS n. 8 Berica acquisito al prot. reg. n. 385812 del 06/08/2025
 - Viacqua Spa acquisito al prot. reg. n. 386942 del 07/08/2025
- pubblicati e consultabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO che, con nota prot n. 351452 del 17/07/2025, l'Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV ha chiesto al Comune di Vicenza di fornire una dichiarazione rispetto ad eventuali osservazioni / opposizioni pervenute in fase di pubblicazione del piano;

PRESO ATTO della dichiarazione del responsabile del procedimento, acquisita al prot. regionale n. 405859 del 22/08/2025 attestante che, entro i termini, non sono pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che la presente verifica di assoggettabilità a VAS riguarda la Variante puntuale al Piano degli Interventi – Sistema dei servizi 2025 del Comune di Vicenza, il cui obiettivo è quello di favorire e valorizzare i contributi collaborativi e le proposte dei portatori di interesse, degli operatori pubblici e privati interessati e dei proprietari degli immobili, secondo un modello di urbanistica concertata che coniughi gli obiettivi di interesse pubblico con l'iniziativa economico imprenditoriale.

Al fine di dare risposte immediate ad esigenze contingenti, in questa fase sono stati valutati quegli ambiti relativi all'assetto insediativo e funzionale e l'offerta dei servizi, riguardanti:

- zone omogenee già destinate ad attività o servizi pubblici che necessitano di un cambio di destinazione della specifica tipologia di servizio;
- proposte di enti gestori di servizi a rete già operanti nel territorio comunale e che necessitano di alcune piccole varianti puntuali per migliorare e ampliare la fornitura di servizi;
- proposte di operatori che gestiscono e offrono già un servizio alla cittadinanza e che per ampliare la propria offerta necessitano un ampliamento della loro attività.

Pertanto, non sono state valutate le istanze proposte da operatori privati intese a realizzare o creare nuove tipologie di servizi aventi un carattere più privatistico o commerciale.

Nello specifico, le richieste di riclassificazione oggetto di Variante, complessivamente sei, sono suddivise in tre diversi ma correlati sistemi:

- A. le richieste inerenti alla riclassificazione delle zone Fa – zona per l'istruzione;
Vi rientra l'ambito di *Riclassificazione n. 1*, per la quale si chiede di confermare l'area, attualmente classificata come zona A2-P17 – Tessuti e Borghi Storici, e di riconoscere all'interno della scheda puntuale di "Piano Norma A2- P17" la perimetrazione di area a servizi scolastici "Fa" e la conseguente modifica all'articolo 36 comma 4. La riclassificazione richiesta consentirebbe l'ampliamento dei servizi educativi già svolti all'interno dell'area.
- B. le richieste inerenti alla riclassificazione delle zone Fb – zona per attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse generale;
Vi rientrano tre ambiti. Il primo riguarda l'ambito di *Riclassificazione n. 2*, per la quale si prevede l'individuazione di una nuova zona Fb, pari a 5.000 mq, che andrà sottratta dall'ambito LPS non attuabile, allo scopo di soddisfare le esigenze sociali della promissaria acquirente società cooperativa Onlus "Il Nuovo Ponte"



che intende realizzare una nuova struttura di accoglienza, poiché nelle aree dell'attuale sede di strada Scuole dell'Anconetta non vi sono le condizioni per un ampliamento.

L'altro ambito riguarda la *Riclassificazione n. 3*, avente come oggetto la bretella di collegamento tra Strada di Casale e Strada di Caperse (pari a 10.540 mq), ossia una strada opera accessoria all'ampliamento del depuratore e ad uso esclusivo degli operatori di Viacqua SpA. Tale bretella è da realizzarsi come da accordi conseguenti alla Conferenza di Servizi e ha ottenuto l'approvazione da parte della Società A4 Autostrada Brescia Padova (Pgn. 212978 del 20/12/2024). Si propone, inoltre, la modifica dell'Elaborato 3 – Zonizzazione e dell'Elaborato 6 – Norme Tecniche Operative art. 44. La bretella in oggetto rientra tra le opere previste da Viacqua SPA per il progetto di "Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei comuni limitrofi ed esso afferente (Bacino VI 6 PRRA Regione Veneto) - Interventi di cantierizzazione per l'ampliamento dell'impianto di depurazione di Casale Stralcio 1 Lotto B". L'ambito oggetto della presente riclassificazione è anche già stato sottoposto a procedura di VIA Regionale, ottenendo parere favorevole (parere n. 94 del 24/07/2019) subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni ambientali e raccomandazioni.

Infine, vi è l'ambito di *Riclassificazione n. 4*, per la quale si richiede la riclassificazione dell'area, attualmente classificata in parte come zona Rurale Ambientale e parte zona Rurale Agricola come zona Fb – per attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune, pari a una superficie di circa 20.100 mq e contestuale modifica all'Elaborato 6 Norme Tecniche Operative (NTO), articolo 44 ZTO F – Zona destinata ad attrezzatura e impianti di interesse generale, per attenuare gli impatti del sito rispetto al territorio rurale circostante. Tale ambito consiste nella realizzazione di una nuova stazione elettrica primaria al fine di potenziare, efficientare e soddisfare le crescenti richieste del servizio di distribuzione elettrico in zona Vicenza Ovest. L'opera, pur ricadendo nell'area agricola del Comune di Vicenza, si colloca a ridosso di un importante ambito urbanizzato corrispondente alla zona industriale del Comune di Creazzo.

L'intervento, in una prima ipotesi di trasformazione futura simile ad altri interventi di ugual natura siti nel territorio comunale, prevede l'impermeabilizzazione di una superficie di 5.600 mq e la realizzazione di un edificio di 3.000 mc; nell'ambito è prevista, altresì, una ulteriore impermeabilizzazione per l'eventuale estensione dell'impianto per ulteriori 2.600 mq. All'interno dell'ambito sarà programmata la realizzazione di un bacino d'invaso per l'invarianza idraulica.

- C. le richieste inerenti alla riclassificazione delle zone Fc - zona per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport.

Vi rientrano due ambiti. Il primo riguarda l'ambito di *Riclassificazione n. 5*, per la quale si chiede di conformare l'area all'effettivo uso in quanto attualmente risulta classificata in parte zona Fa (per l'istruzione), parte zona Fb (per attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune) e parte zona Rurale Collinare. La riclassificazione richiesta consentirebbe la realizzazione di una piccola struttura di servizio alle attività svolte. Pertanto, viene individuata come zona Fc (per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport) l'area già utilizzata dal proponente e il parcheggio esistente viene correttamente individuato quale area Fd (per servizi a supporto della mobilità); la zona Rurale Collinare verrà riclassificata in parte come zona F di miglioramento e riqualificazione ambientale (per una superficie pari a 23.750 mq) e in parte verrà mantenuta.



Infine, vi è l'ambito di *Riclassificazione n. 6*, atta a realizzare una nuova struttura scolastica a completamento dell'offerta già presente, data la necessità di riorganizzare il polo scolastico di via Turra. La struttura, che sarà in grado di accogliere fino a 120 bambini, andrà a collocarsi al posto dell'attuale parco giochi, restando pertanto all'interno dell'ambito delle aree già vocate a servizi pubblici; oltre all'edificio scolastico si procederà anche con la realizzazione di un nuovo parco pubblico nell'area verde a sud della struttura prevista. Dal punto di vista urbanistico l'area per il nuovo asilo viene riclassificata da zona Fc (parco, gioco e sport) a zona Fa (per l'istruzione), mentre l'area sottostante, di circa 4.400 mq, viene variata da zona B0 (residenziale-verde privato) a zona Fc per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport. L'ambito rientra nella programmazione ed attuazione del PNRR comunale.

In generale si può affermare che nessuno degli ambiti di Riclassificazione comporta consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017, seppur gli ambiti di riclassificazione n. 2, 3 e 4 sono localizzati all'esterno degli AUC; per l'ambito collinare riferito alla Riclassificazione n. 5, viene sottolineato che non è previsto alcun intervento e/o costruzione edilizia.

CONSIDERATO che il Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS è stato sviluppato secondo i criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e comprende, per le parti ritenute pertinenti, i contenuti minimi definiti nell'allegato "G" al Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 1 del 15 gennaio 2025. Per quanto concerne l'analisi con la pianificazione vigente, la Variante risulta coerente con gli obiettivi strategici e le azioni previste dalla pianificazione urbanistica sovraordinata e da quella strutturale comunale, contribuendo alla qualificazione funzionale delle aree urbane e periurbane. Si precisa che, in riferimento alla DGR 258/2022 (art. 40 delle NTO del PTRC), solamente gli interventi n. 2 e n. 3 ricadono all'interno del raggio di 2000 m, rispettivamente legati al casello autostradale A31 Vicenza Nord e A4 Vicenza Est. Per quanto concerne l'intervento n. 2, esso è coerente con quanto previsto dal Piano sovraordinato regionale in quanto trattasi di ambito già previsto e pianificato dalla pianificazione comunale. L'ambito si limita a modificare la destinazione d'uso dell'area senza alterarne la pianificazione generale. In riferimento, invece, all'intervento n. 3 esso non è in contrasto con la normativa in quanto l'infrastruttura prevista, insieme agli interventi correlati, è stata oggetto di valutazione e parere favorevole da parte degli enti sovraordinati competenti, nonché sottoposta all'esame degli organi regionali preposti.

L'analisi relativa alla valutazione dello stato dell'ambiente e degli effetti generati dalla Variante è stata svolta analizzando ogni singolo ambito di Riclassificazione oggetto della Variante per poi riportare, mediante matrice, un'analisi complessiva dei potenziali effetti di piano relativa alle azioni individuate per ogni singolo ambito. La valutazione degli effetti della Variante parziale, è stata determinata soprattutto con riferimento alla valutazione dell'eventuale perdita di aree di valore ambientale e naturalistico, nonché sulla possibilità di effetti negativi a carico dei corsi d'acqua, del paesaggio e del suolo.

L'insieme degli interventi proposti non genera effetti negativi significativi, né isolati né cumulativi, sulle componenti ambientali considerate, risultando compatibile con i principi di sostenibilità e di uso razionale del suolo. Si prevedono effetti non significativi sulla matrice "Atmosfera", "Acque" e "Rischio idraulico", "Inquinamento luminoso", "Flora, fauna e biodiversità", "Paesaggio" e "Patrimonio culturale, architettonico, archeologico", con individuazione di specifiche misure di attenuazione e mitigazione. Per quanto concerne la matrice "Consumo di suolo", si ribadisce che gli ambiti, nonostante



comportino sottrazione di suolo agricolo, non determinano consumo di suolo in quanto le trasformazioni previste sono volte a favorire la realizzazione di nuovi servizi per la comunità. Ancora, in merito alla matrice "Energia", si sottolinea come gli effetti non siano significativi in quanto, nonostante si preveda un incremento della domanda energetica, gli ambiti di Variante offrono l'opportunità di applicare criteri e soluzioni orientati all'efficienza e sostenibilità come previsto dal PAESC comunale; si sottolinea, inoltre, come verranno impiegate tecnologie a basso consumo, fonti rinnovabili e sistemi di automazione negli edifici e infrastrutture oggetto di trasformazione. Infine, si prevedono effetti positivi per la matrice "Economia e società", in quanto le Riclassificazioni previste sono volte a realizzazione di nuovi servizi per la popolazione.

TENUTO CONTO che, in esito alla fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, risultano pervenuti i contributi di ULSS n. 8 e di Viacqua esprimenti parere favorevole alla proposta di Variante ma rimandando ad opportune misure e prescrizioni da adottare in fase progettuale specifica.

DATO ATTO che, per gli effetti dell'art. 10, c. 3 del D.Lgs. 152/2006, la VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357 del 1997 e che, a tal fine, è stata fornita dal proponente la documentazione di valutazione preliminare – Screening Specifico (Livello I), secondo le modalità definite alla lettera B dell'Allegato Tecnico al Regolamento regionale n. 4/2025;

VISTO il parere motivato positivo dell'Autorità regionale per la VINCA n. 121 del 31/10/2025, pubblicato al seguente indirizzo internet: www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/procedure-valutative, quale parte integrante e sostanziale del presente parere;

RICONOSCIUTO che, sulla scorta della documentazione fornita dal proponente e degli esiti del parere motivato sopra richiamato, è stato riconosciuto che l'istanza non determina un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie, subordinatamente al rispetto delle condizioni d'obbligo specificate;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA e NUVV in data 16 dicembre 2025, dalla quale emerge che la Variante puntuale al Piano degli Interventi – Sistema dei servizi 2025 del Comune di Vicenza, sulla base delle considerazioni svolte alla scala di analisi dello strumento, non determina effetti significativi sull'ambiente, previo recepimento di puntuali raccomandazioni;

ATTESO che l'Autorità procedente dovrà trasmettere alla Commissione regionale per la VAS una "Relazione di sintesi", con cui illustrerà sinteticamente le modalità con cui le raccomandazioni ambientali contenute nel presente parere sono state recepite in sede di approvazione. Si precisa che, in difetto di tale adempimento in capo all'Autorità procedente, la Commissione regionale per la VAS rimarrà impossibilitata ad esprimere le proprie valutazioni di merito in relazione ad eventuali future istanze.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA DI V.A.S.**



la Variante puntuale al Piano degli Interventi – Sistema dei servizi 2025 del Comune di Vicenza, subordinatamente al recepimento degli esiti della Valutazione di Incidenza di cui al parere motivato dell’Autorità regionale per la VINCA n. 121/2025” citato in premessa, e con le seguenti raccomandazioni:

1. vengano messe in atto tutte le indicazioni, mitigazioni e/o compensazioni previste nel Rapporto Preliminare di Assoggettabilità a VAS;
2. vengano recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
3. lo sviluppo della futura attività venga orientato all’innovazione, all’economia circolare e alla digitalizzazione, così come previsto dal “Green Deal europeo”, dal programma “Industria 4.0” e dal PNRR, anche nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi definiti dalle Strategie nazionale e regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Pertanto, con la finalità di ridurre il consumo energetico e per raggiungere la neutralità carbonica prevista dal “Green Deal Europeo”, la trasformazione dovrà essere orientata in modo tale da garantire la massima efficienza energetica, prevedendo l’installazione, sui tetti degli edifici e nei parcheggi, di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l’obiettivo dell’autoconsumo energetico;
4. nella definizione dei PI e delle relative varianti venga garantita la puntuale applicazione della normativa vigente in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e loro localizzazione, anche ricordando che la Corte Costituzionale ha sancito, fin dal 2012, che la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, “[...] trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l’insediamento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell’ambito della materia di competenza delle Regioni stesse” e ciò, anche e soprattutto, al fine di non risultare in contrasto con il principio di matrice europea della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, nonché con il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;
5. si richiama il rispetto degli adempimenti previsti dalla DGR n. 244 del 09 marzo 2021 e dei contenuti della nota esplicativa del 16.02.2022 prot. 71886 della Direzione regionale Difesa del suolo;
6. fatte salve le modifiche eventualmente necessarie e finalizzate unicamente all’adeguamento delle prescrizioni impartite dalle Autorità Ambientali, qualsiasi modifica rispetto alla documentazione valutata e in atti e di cui al presente parere di non assoggettabilità a VAS, venga sottoposta, per la parte in variante, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
7. gli ambiti di variante aventi ad oggetto interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed ambientale del patrimonio edilizio esistente, modifiche d’uso compatibili, demolizione di opere incongrue ed elementi di degrado, rinaturalizzazioni ed interventi di riqualificazione urbana di ambiti degradati, nonché cambi di destinazione d’uso, vengano subordinati alla verifica e al rispetto della compatibilità e coerenza delle previsioni con le concentrazioni soglia di contaminazione di cui all’allegato 5, parte IV, Titolo V, tabella 1, colonna A) / B) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in relazione alla prevista destinazione e qualora applicabili;
8. in fase di realizzazione di aree a parcheggio funzionalmente collegate alle attività insediabili vengano adottate adeguate attenzioni/accorgimenti tecnici al fine di evitare il percolamento di sostanze pregiudizievoli per l’ambiente generato dalle acque di dilavamento di piazzali / parcheggi. Le acque di dilavamento potranno essere rilasciate direttamente al suolo o in un corpo idrico superficiale, ma dovranno essere intercettate e trattate secondo le disposizioni del D.lgs.152/2006. Si ricorda che ai sensi dell’art. 39 del PTA, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate;



9. vengano adottate, durante le diverse fasi di cantierizzazione, tutte le misure volte a minimizzare gli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale dell'intervento proposto in particolare:
- per tutti gli ambiti di trasformazione che comportano scavo e movimentazione di terreno si richiama il rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo (DPR n. 120/2017);
 - si richiama il rispetto della normativa sui rifiuti da demolizione; deve essere garantita l'applicazione di tutte le tecniche necessarie per evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo durante le fasi di lavoro;
 - dovrà essere garantito, eventualmente prevedendo adeguate opere di mitigazione o accorgimenti tecnici, il rispetto dei limiti di immissione e di emissione previsti dalle normative vigenti per quanto riguarda le polveri, i gas di scarico e l'impatto acustico.

Resta inteso che l'attuazione della proposta in esame è subordinata al rispetto delle condizioni d'obbligo specificate nel parere motivato dell'Autorità regionale per la VINCA n. 121/2025.

Nelle future valutazioni ambientali, dovrà essere dato conto dell'attività di monitoraggio ambientale del PAT prevista dall'Art. 18 del D.Lgs. 152/2006. Questo strumento, componente essenziale della Valutazione Ambientale Strategica, risulta necessario per assicurare il controllo e l'efficacia di piani e programmi permettendo di osservare gli effetti reali, nonché identificare tempestivamente le conseguenze inattese e verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. Le informazioni raccolte sono decisive per l'adozione di misure correttive, il supporto alle decisioni e la promozione della trasparenza e partecipazione pubblica.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione della Variante sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti alla procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS

avv. Cesare Lanna



CESARE LANNA
23/12/2025 16:12:37 UTC+0100

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

dott. Paolo Giandon



PAOLO
GIANDON
24.12.2025
12:25:38
GMT+02:00

Il Componente
della Commissione Regionale VAS

arch. Salvina Sist



SALVINA SIST
23/12/2025 16:58:00 UTC+0100



**PROCEDURA DI VINCA
VALUTAZIONE PRELIMINARE – SCREENING SPECIFICO (LIVELLO I)
PARERE MOTIVATO
n. 121 del 31/10/2025**

Codice istanza: B202500126

Denominazione: Variante Parziale al Piano degli Interventi “Sistema dei Servizi 2025” - Città di Vicenza

Procedimento: Verifica di Assoggettabilità a VAS – art. 12 del D.Lgs 152/2006

Proponente: Comune di Vicenza

L'AUTORITÀ REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

- VISTA la disciplina sulla valutazione di incidenza, di cui al D.P.R. n. 357/97, alle Linee Guida Nazionali approvate con intesa Stato-Regioni del 28/11/2019, alla L.R. n. 12/2024 e Regolamento regionale n. 4/2025;
- VISTA la disciplina relativa all'istituzione e la gestione dei siti della rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 92/43/Cee, "Habitat", alla Direttiva 2009/147/Ce, "Uccelli", alla Legge n. 157/1992, al D.P.R. n. 357/97, al Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, alle D.G.R. n. 2371/2006, n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017, n. 1135/2020;
- VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000, gli habitat e specie, tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: Delibere di Giunta Regionale n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 2135/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018, 442/2019, 501/2019, 546/2019, 626/2019, 925/2019, 1909/2019, 1910/2019, 338/2020, 930/2020, 1135/2020, 1584/2020, 769/2021, 295/2022, 615/2022, 617/2022, 1126/2022, 80/2023, 966/2023, 1319/2023, 1114/2024, 1384/2024, 872/2025 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;
- DATO ATTO delle competenze in materia di VINCA assegnate alla Regione con la L.R. n. 12/2024, art. 15, commi 4 e 7;
- VISTA la documentazione per la valutazione di incidenza acquisita in atti, sulla base della quale il Proponente ha richiesto lo svolgimento della procedura di VINCA “Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)”;
- CONSIDERATO che la valutazione di incidenza si realizza secondo le modalità definite alla lettera B dell'Allegato Tecnico al Regolamento regionale n. 4/2025;
- CONSIDERATO che la valutazione di incidenza è effettuata dall'Autorità competente per la VINCA e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso e tenendo conto del principio di precauzione, provvede a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nella documentazione per la valutazione di incidenza presentata dal Proponente;
- DATO ATTO che, a seguito della nota prot. reg. n. 376134 del 31/07/2025 di comunicazione dell'esito della fase di verifica della completezza documentale per il procedimento di cui all'art. 12 del D. Lgs. n.

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
valutazioniambientalissupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it
codice univoco Ufficio 23109G*



152/2006 e della contestuale pubblicazione della documentazione per la VINCA sul sito web istituzionale, acquisita al prot. reg. con n. 369137 del 28/07/2025, non sono pervenute osservazioni nei termini previsti (30/08/2025);

RISCONTRATO che, sulla base della predetta documentazione per la VINCA, non risultano coinvolti territori ricadenti all'interno di Parchi e Riserve regionali istituiti ai sensi della L.R. n. 40/84 o di Siti della rete Natura 2000 assegnati ad un Soggetto Gestore;

CONSIDERATO che pertanto non si è reso necessario sentire alcun Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 4 del Regolamento regionale n. 4/2025;

DATO ATTO e CONSIDERATO che a seguito dello svolgimento delle consultazioni (fase 2 della procedura di valutazione preliminare) non sono segnalate specifiche criticità;

CONSIDERATO che non state riscontrate carenze od omissioni significative nella documentazione per la VINCA acquisita agli atti con l'avvio della procedura, tali da richiedere integrazioni;

TENUTO CONTO di quanto riportato nel "Format di supporto Proponente – Screening Specifico" e nei relativi allegati;

PRESO ATTO dell'istruttoria tecnica n. 116/B del 30/10/2025 in atti, effettuata sulla base del "Format di supporto Valutatore – Screening Specifico";

CONSIDERATO che l'istanza riguarda:

- modifica della destinazione d'uso da "zona rurale agricola" a "zona a servizi" di tipo Fb - destinata ad attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune;
- riclassificazione di "zona da tessuti e borghi storici" a "istruzione";
- riclassificazione di "zona da rurale periurbano intercluso" a "attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune";
- riclassificazione di "zona da rurale ambientale e rurale agricola" a "attrezzature, infrastrutture e impianti di interesse comune";
- riclassificazione di zone da "istruzione, attrezzature, rurale collinare" a "spazi pubblici attrezzati a parco per il gioco e lo sport" e "servizi a supporto della mobilità";
- realizzazione area verde via Mollino/Via Scarpa - progetto PNRR per potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione - realizzazione di un nuovo asilo nido "Turra";
- realizzazione di una nuova strada di servizio per il depuratore Casale;

PRESO ATTO che il Proponente ha identificato le seguenti Condizioni d'Obbligo specificandone solo in parte le modalità di applicazione, i benefici attesi e lo stato di sviluppo:

- G15. Utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, di origine certificata, e coerenti con la locale vegetazione *Asparago tenuifolii-Quercetum roboris* sigmetum nell'esecuzione delle opere a verde, compresi i ripristini morfologici e gli interventi di rinaturalizzazione;
- S4. Limitare il periodo di esecuzione dal 1°luglio al 28 febbraio;
- S93. Adottare modalità per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque di polveri, rifiuti, contenitori, parti di attrezzature o materiali utilizzati quali malte, cementi e additivi e sostanze solide o liquide derivanti dal lavaggio e dalla pulizia o manutenzione delle attrezzature e in generale qualsiasi tipo di rifiuto;

CONSIDERATO che rispetto alle condizioni d'obbligo previste dal Proponente, le Condizioni d'Obbligo S4 e S93 non risultano appropriate all'istanza in quanto non rispondenti alle caratteristiche del P/I/A;

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
valutazioniambientali@supportoamministrativo@pec.regione.veneto.it
codice univoco Ufficio 23109G



DATO ATTO che l'ambito di attuazione della variante di Piano non rientra all'interno della rete Natura 2000 e che i siti più prossimi a tale ambito sono: ZSC/ZPS IT3220005 "Ex Cave di Casale - Vicenza", ZCS IT3220037 "Colli Berici", ZCS IT3220038 "Torrente Valdiezza", ZCS IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe";

RISCONTRATO e CONSIDERATO che tra l'ambito di attuazione della variante di Piano e i predetti Siti sussistono discontinuità territoriali tali da costituire una barriera alla diffusione delle interferenze generate;

RISCONTRATO e CONSIDERATO che non risulta necessario individuare ulteriori condizioni d'obbligo;

TENUTO CONTO degli obiettivi di conservazione dei Siti della rete Natura 2000 considerati per la presente valutazione e del verificato rispetto delle misure di conservazione previste per i medesimi;

DATO ATTO che non sono emerse situazioni che possono costituire un pregiudizio nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario dei Siti della rete Natura 2000 e, conseguentemente, nemmeno nei confronti dell'integrità dei medesimi, mancando qualsiasi incidenza diretta, indiretta e/o cumulativa;

TENUTO CONTO della conclusione favorevole dell'istruttoria tecnica;

RICONOSCIUTO che l'istanza non determina un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità dei medesimi con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

RITENUTO quindi di esprimere, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare – Screening Specifico (Livello I)", il seguente

P A R E R E M O T I V A T O P O S I T I V O

per la Variante Parziale al Piano degli Interventi "Sistema dei Servizi 2025" - Città di Vicenza, subordinatamente al rispetto della seguente Condizione d'Obbligo:

- G15. Utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone, di origine certificata, e coerenti con la locale vegetazione [*Asparago tenuifolii-Quercetum roboris sigmetum* per gli ambiti di pianura] nell'esecuzione delle opere a verde, compresi i ripristini morfologici e gli interventi di rinaturalizzazione.

La durata della presente valutazione di Screening Specifico coincide con il periodo di validità della variante di piano oggetto di valutazione da parte della Commissione Regionale per la VAS, a decorrere dalla data della relativa approvazione.

Il Direttore di Direzione
Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso
Avv. Cesare Lanca



CESARE LANCA

03/11/2025 09:34:08 UTC+0100

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it
codice univoco Ufficio 23109G

REGIONE DEL VENETO



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Vicenza,

Dipartimento di Prevenzione

Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Unità Operativa Semplice Salute e Ambiente

Indirizzo sede: Via IV Novembre, 46 – 36100 Vicenza

Direttore: Dr. ssa Maria Teresa Padovan

Oggetto: Istanza di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 relativa alla variante puntuale al P.I. – sistema dei servizi 2025 del Comune di Vicenza.

Spett.

Regione Veneto

Unità Organizzativa VAS VINCA NUUV

Calle Priuli 99

30121 -VENEZIA

Spett,

Comune di VICENZA

In riferimento alla richiesta di parere rif. pratica VA 2025_155 ,pari oggetto, esaminata la documentazione presente nei siti istituzionali, preso atto di quanto esposto nel Rapporto Preliminare Ambientale, visto che le trasformazioni previste dalla variante sono da ritenersi sostenibili, “nulla da rilevare “ dal lato igienico -sanitario.. Si precisa altresì che in fase di realizzazione /progettazione delle opere , si dovrà tener conto dei seguenti obiettivi :

- devono essere adottate necessariamente le “azioni di mitigazione” previste dal Piano al fine di ridurre l’impatto ambientale ;
- la rete di raccolta delle acque meteoriche sia conformata in modo da non trattenere liquidi e di conseguenza limitare i punti di proliferazione delle zanzare ;
- le reti dei sottoservizi siano sicure per il pubblico e per gli operatori in fase di manutenzione;
- i pozzetti di allacciamento delle fognature siano posti in area pubblica al fine di permettere una facile verifica ;
- l’eventuale bacino di laminazione sia conformato per prevenire ristagni e impaludamenti mediante un sistema che consenta il deflusso delle acque ;
- deve essere garantito il rispetto del vincolo cimiteriale ai sensi della normativa vigente.

Distinti saluti.

Il Direttore UOC Igiene e Sanità Pubblica
Dr.ssa Maria Teresa Padovan

Maria Teresa
Padovan
05.08.2025
14:34:23
GMT+01:00



Referente del Procedimento: Dr. Felice Foglia

Tel. 0444-752221/752245 Fax 0444-511127

e-mail: segreteria.sisp@aulss8.veneto.it; pec: protocollo.prevenzione.aulss8@pecveneto.it

Prot. 2025.0013284
Vs.rif. PEC del 31/07/2025
Red: gin
Ver: das
Prot. Prec.

Spett.le
Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione
Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS,
VINCA, Capitale Naturale e NUW
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e p.c.
Spett.le
Comune di Vicenza
vicenza@cert.comune.vicenza.it

Vicenza, 06/08/2025

Oggetto: Istanza di Verifica di Assoggettabilità VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.n.152/2006, relativa alla variante puntuale al Piano degli Interventi – sistema dei servizi 2025 del Comune di Vicenza. Comunicazione di esito della fase di verifica della completezza documentale e di avvio della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale. Rif. Pratica: VA 2025_155

In riferimento all'istanza in oggetto si esprime **parere favorevole con prescrizioni** di seguito specificate.

Acquedotto

Ai sensi dell'art. 27 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ci si riserva di produrre specifico parere e/o preventivo al promotore del singolo intervento di Piano per l'introduzione del servizio, qualora lo stesso non sia presente o qualora siano necessarie modifiche o potenziamenti delle reti idriche esistenti per soddisfare la specifica richiesta idrica che dovrà essere formulata dal promotore stesso.

Nel caso i singoli interventi prevedano modifiche ad immobili esistenti o nuove realizzazioni o rifacimenti, si prescrive lo spostamento dell'utenza idrica al confine tra la proprietà pubblica e privata, e comunque in posizione sempre accessibile dall'esterno, che dovrà essere comunque concordata con la scrivente.

Fognatura acque nere

Ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate sono sempre ammessi, previo nulla osta, per il quale dovrà essere presentata specifica domanda e sarà prodotto il relativo preventivo, purché detti scarichi osservino il Regolamento stesso.

Fognatura acque bianche (meteoriche)

Ai sensi dell'art. 20 comma 7 delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Tutela delle Acque della

Regione Veneto, di cui al D.Lgs. 152/2006, e dell'art. 58 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, queste non possono per alcun motivo essere immesse nella fognatura nera.

Inoltre, ai sensi dell'art. 20 comma 8 delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, di cui al D.Lgs. 152/2006, e dello stesso art. 58 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, *"Anche per le reti esistenti che non sia possibile separare deve essere prevista la progressiva eliminazione dell'immissione di acque non inquinate o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura"*, pertanto dovrà essere individuato un recapito alternativo anche nel caso a valle esista una rete fognaria mista. Solo qualora non esista o non sia possibile utilizzare nessuna delle ipotesi indicate all'art. 58 c. 17 punto a del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ovvero lo scarico *"in rete di raccolta dedicata (sistema di raccolta acque bianche), sul suolo e/o in acque superficiali secondo i regolamenti e le indicazioni stabilite dagli enti competenti (Regione, Comuni, Provincia, Consorzio di Bonifica)"*, adeguatamente motivato e giustificato, si potrà valutare lo scarico di tali acque *"in rete fognaria mista, adeguatamente dimensionata"*.

Ferme tutte le altre disposizioni applicabili del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Si rimane a disposizione, per ogni utile chiarimento, con Enrico Giuriato al tel. 348 237 4428 o e-mail a enrico.giuriato@viacqua.it.

Distinti saluti.

Responsabile Settore Investimenti
Stefano D'Attilio